

## **COMODEPUR s.c.p.a. in liquidazione**

Sede legale in Como - Viale Innocenzo XI° n. 50

Capitale Sociale € 2.306.994 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Como-Lecco n. 00411590136

## **Relazione al bilancio 2022**

Signori Azionisti,

dato atto che a partire dal 1° gennaio 2021 la società Como Acqua srl, gestore unico del servizio idrico provinciale, è subentrata ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 nella gestione del servizio, svolto fino al 31 dicembre 2020 dalla nostra società, con trasferimento di tutto il personale alla società medesima, in data 17 dicembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione volontaria ai sensi e per gli effetti del n. 6 dell'art. 2484 c.c.. L'assemblea straordinaria ha affidato le operazioni di liquidazione ad un collegio composto da due liquidatori con poteri di rappresentanza della società e firma congiunta per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con la precisazione che venisse preservata la disponibilità liquida del "Fondo rinnovamento impianti" astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette.

Gli effetti della liquidazione decorrono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta il 28/12/2021.

La presente relazione si riferisce al periodo di liquidazione chiuso al 31.12.2022, ma si ritiene necessario richiamare brevemente di seguito quanto già illustrato in occasione della precedente relazione accompagnatoria al Bilancio 2021, in quanto ancora attuale.

Per quanto riguarda i **rapporti con Como Acqua** si precisa che, come noto, in data 29.12.2020 era stato sottoscritto tra la nostra società e Como Acqua l'Atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione, stipulato avanti al Notaio Dott. Mario Notari (Atto Rep, n. 24743/14848).

In forza di tale atto, Como Acqua è subentrata nella gestione dell'impianto di depurazione con effetti giuridici, economici e contabili dal 1° gennaio 2021. Nel corso del 2021 si è quindi proceduto alla determinazione del Valore di Subentro (ai sensi dell'art. 3 dell'Atto di subentro).

Il credito netto risultante dal trasferimento del compendio da Comodepur Scpa a Como Acqua Srl è stato individuato in Euro 3.038.175 (quale somma algebrica del valore dei beni strumentali, del magazzino, del TFR e degli oneri differiti relativi al personale dipendente).

Pur restando impregiudicato il diritto di Comodepur di proseguire nell'azione nei confronti del Comune di Como per il riconoscimento del valore di indennizzo ai sensi degli artt. 18 e 20 della Concessione del 17/12/1976, le parti non hanno manifestato disaccordo sulla stima del valore di subentro così come determinato e si sono adoperate al fine di ottenere le necessarie garanzie bancarie o assicurative, propedeutiche all'effettuazione del pagamento, attualmente in corso, in tre rate di pari importo.

Si dà atto che, come illustrato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, nel corso del 2022 è stata incassata da Comodepur la prima rata di € 1.012.725, a fronte della consegna della prevista fidejussione.

In merito al **contenzioso con il Comune di Como e Como Acqua**, come noto, con atto di citazione in data 08/02/2019, Comodepur aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Como il Comune di Como chiedendo:

- 1) il trasferimento giudiziale in favore del Comune di Como di tutti gli impianti, attrezzature ed immobili di proprietà di Comodepur e adibiti al servizio di depurazione, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 20 della Concessione (tale richiesta è stata rinunciata da Comodepur nel corso del giudizio);
- 2) la condanna del Comune al pagamento dell'indennità dovuta al termine della concessione in forza di quanto previsto dall'art. 20 della Concessione;
- 3) la condanna del Comune ai seguenti ulteriori pagamenti per crediti sorti in anni precedenti:
  - il conguaglio per la gestione *in prorogatio* del servizio di depurazione nel periodo 01/10/2015-31/12/2015;
  - i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sui collettori C1 ("Cosia") e C2 ("Fiume Aperto") eseguiti nel 2015 per conto e nell'interesse del Comune e di sua competenza.

A fronte dell'azione attivata dalla nostra società, il Comune di Como si era costituito in giudizio, chiedendo preliminarmente la chiamata in causa, quale terzo, di Como Acqua srl, contestando le pretese creditorie e svolgendo, a sua volta, domande riconvenzionali.

In particolare, il Comune, oltre a contestare la fondatezza delle domande di parte attrice, aveva eccepito, in aggiunta, che talune poste del bilancio di Comodepur (fondo rinnovamento impianti e riserve derivanti da finanziamenti regionali a fondo perduto) dovevano essere qualificate come avanzo di gestione e, in quanto tali, destinate a finanziare a fondo perduto i futuri investimenti del nuovo gestore, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Il Comune di Como ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 172 T.U. Ambiente (che disciplina il trasferimento dei beni, al termine della concessione, dal gestore uscente all'ente locale), ritenendo superate le disposizioni contenute negli artt. 18 e 20 della Concessione e individuando nel nuovo gestore il soggetto tenuto a corrispondere a favore di Comodepur l'indennità ovvero il "valore di rimborso" determinato secondo i criteri stabiliti da ARERA.

In data 16 marzo 2022, il Tribunale Civile di Como ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Comodepur ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale di Como. Ad oggi il giudizio di appello è ancora pendente.

## **IMU COMUNE DI COMO**

Nel corso del 2022 Comodepur ha provveduto al pagamento dell'IMU emergente dagli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Como per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 così come ridotti a seguito del totale accoglimento di apposite istanze di autotutela presentate dai liquidatori, volte ad ottenere il completo stralcio delle sanzioni (l'omesso versamento, infatti, non derivava da omissione cosciente e volontaria, ma era determinato da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito e sulla portata della norma) e la rideterminazione dell'imposta in applicazione di una aliquota ridotta.

Gli accantonamenti che sono stati precedentemente stanziati in bilancio a tale titolo si sono rivelati capienti.

## **PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI ALCUNE POSTE**

Si ritiene altresì opportuno richiamare di seguito le considerazioni svolte dai Liquidatori in occasione del precedente bilancio 2021 in relazione alla contabilizzazione di alcune poste, a seguito dell'atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione ed in considerazione del contenzioso in essere con il Comune di Como e Como Acqua.

### **Trattamento contabile del valore di subentro.**

Ai fini della rappresentazione contabile degli effetti dell'atto di subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione, si è ritenuto che, sotto il profilo sostanziale, l'operazione fosse assimilabile ad un trasferimento di un compendio aziendale.

A tal proposito si rileva che Comodepur, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di subentro (i.e. dal 1.1.2021): i) ha trasferito tutti i rischi significativi a Como Acqua, non essendo più il soggetto gestore dell'impianto di depurazione e, conseguentemente, anche ai sensi dell'atto di subentro, Comodepur non soggiace più ad alcun rischio connesso ai cespiti trasferiti; ii) ha trasferito a Como Acqua i benefici derivanti dalla detenzione e dal materiale godimento dei cespiti, che, a far data dal 1.1.2021, sono usati da Como Acqua che ne trae il beneficio sotto forma dell'incasso degli introiti tariffari.

A prescindere da qualsiasi analisi circa il soggetto titolare della proprietà dei cespiti, quindi, le immobilizzazioni materiali, già nell'esercizio 2021 erano state cancellate dal bilancio in quanto trasferiti i rischi e i benefici sostanziali relativi alle stesse.

Già dal 2021 si era quindi contabilmente operato: i) eliminando il valore contabile dei cespiti trasferiti; ii) rilevando il credito nei confronti di Como Acqua per le somme dovute per il valore di subentro; iii) rilevando la differenza come plusvalenza.

### **Trattamento contabile del Fondo Rinnovamento Impianti.**

Come accennato, le somme accantonate nel Fondo Rinnovamento Impianti sono oggetto di un contenzioso giudiziale in essere tra la Società ed il Comune di Como, contenzioso poi esteso a Como Acqua.

In particolare, secondo la prospettazione del Comune di Como tali somme costituirebbero avanzi di gestione da attribuirsi al gestore entrante, ovvero a Como Acqua.

Secondo la prospettazione di Comodepur, invece, il Fondo Rinnovamento Impianti non deve essere trasferito a Como Acqua, in quanto costituito in ottemperanza alla Legge Regionale n. 25/81, attraverso l'accantonamento della sola differenza tra la tariffa corrisposta dagli utenti industriali e i costi ai medesimi attribuiti. Si è ritenuto, quindi, che la posta di cui al Fondo Rinnovamento Impianti non dovesse essere trasferita al gestore entrante Como Acqua, ma riclassificata quale posta del patrimonio netto di Comodepur.

Come già evidenziato sopra, la contestazione circa la qualificazione del Fondo Rinnovamento Impianti è stata sottoposta al vaglio giudiziale del Tribunale di Como, avente ad oggetto la più ampia res litigiosa sopra descritta. Come già accennato, con sentenza dello scorso 16.3.2022, tuttavia, il Giudice ha declinato la propria giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, ferma ed impregiudicata ogni decisione nel merito in ordine alle pretese azionate. Come detto, tale sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte di Comodepur avanti la Corte di Appello di Milano.

I liquidatori sociali, in linea con la classificazione di bilancio sempre tenuta da Comodepur, hanno ritenuto di mantenere l'iscrizione della posta tra le passività (fondi rischi), anziché tra le poste di patrimonio netto, e ciò unicamente in applicazione di un approccio prudenziale, in attesa che il contenzioso faccia il suo corso, senza nulla voler riconoscere o concedere alle avverse pretese.

L'impostazione contabile assunta dai liquidatori è, inoltre, aderente a quanto previsto nella delibera di liquidazione, che prevede per i liquidatori l'onere di "*preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti", astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette*".

### **Trattamento contabile della richiesta rivolta al Comune di Como di pagamento dell'indennità di riscatto di cui all'art. 20 dell'originaria concessione dell'impianto.**

Nel contenzioso in essere con il Comune di Como, come detto, Comodepur ha altresì chiesto all'autorità giudiziaria di accertare il diritto di Comodepur a ricevere dal Comune di Como l'indennità di riscatto ai sensi dell'art. 20 dell'originaria concessione stipulata in data 17/12/1976. Il Comune di Como ha, dal canto suo, eccepito il superamento di tali previsioni convenzionali e ritiene, pertanto, di non aver alcun obbligo in tal senso.

I liquidatori, considerato che il riconoscimento del diritto di Comodepur (e, quindi, del suo credito nei riguardi del Comune) è oggetto di un contenzioso giudiziale non ancora deciso e considerato altresì che non è possibile oggi determinare in modo attendibile la quantificazione del credito di Comodepur, hanno optato per la non rilevazione del credito in bilancio, anche alla luce di quanto statuito dall'OIC 5,

il quale prevede espressamente che *“Tutto ciò che non è possibile prevedere nell’an al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto”*.

Tale comportamento contabile non costituisce in alcun modo rinuncia o remissione delle pretese di Comodepur nei riguardi del Comune di Como, ma è assunto unicamente ai fini della perfetta conformità del bilancio rispetto ai dettami dei principi contabili applicati.

### **Rilevazione “fondo per costi e oneri di liquidazione”**

Si rappresenta, infine, che in ottemperanza alle previsioni dell’OIC 5, nel precedente bilancio al 31.12.2021 era stato stanziato nel passivo dello stato patrimoniale un “fondo per costi e oneri di liquidazione”, per complessivi € 650.000. Nell’esercizio 2022 tale fondo è stato utilizzato per € 159.849 e al 31.12.2022 il fondo ammonta a residui € 490.151.

Secondo l’OIC 5, infatti, *“la funzione del Fondo è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri.”*

Per il dettaglio circa l’utilizzo la composizione del residuo “fondo per costi e oneri di liquidazione”, stimato ipotizzando la durata della liquidazione sino all’anno 2026, si rimanda alla Nota integrativa, nel commento alla voce “Fondi per rischi e oneri”.

## **I FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE**

Come noto sono pendenti in Cassazione i contenziosi instaurati a seguito di ricorsi presentati dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, che avevano confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2010-2014. Alla data della presente relazione è in corso il termine per l’eventuale adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, prevista dalla Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). I difensori della Società stanno predisponendo i conteggi utili a valutare la convenienza di aderire a tale istituto deflattivo del contenzioso (prima facie, pare conveniente per la Società chiudere detti contenziosi ed eliminare così l’alea legata agli esiti dei giudizi ed anticipare i tempi di definizione degli stessi, anche ai fini della chiusura della liquidazione).

Quanto alla prevedibile evoluzione della liquidazione, nei prossimi anni si procederà a completare le operazioni di liquidazione e, segnatamente, si procederà all’incasso dei crediti ed alla prosecuzione dell’azione giudiziaria di cui si è detto nei confronti del Comune e di Como Acqua, pur restando sempre, come nel passato, disponibili alla possibilità di valutare eventuali accordi transattivi che possano velocizzare la liquidazione, salvaguardando gli interessi della Società.

In conclusione delle considerazioni esposte, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Como, 24 marzo 2023

### **Le Liquidatrici**

*Dott.ssa Laura Edvige Bordoli*

*Dott.ssa Giulia Pusterla*